

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2247 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2022

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾(«il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

- (1) Il 24 settembre 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acciai cromati per elettrolisi («ECCS») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «la Cina») e del Brasile (congiuntamente «i paesi interessati») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 13 agosto 2021 dalla European Steel Association («EUROFER») («il denunciante»). La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (3) La denuncia è stata presentata per conto dei seguenti produttori dell'Unione: ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (Francia), ArcelorMittal Etxebarri SA (Spagna) e ThyssenKrupp Rasselstein GmbH (Germania), che asseritamente rappresentano il 100 % dell'industria dell'Unione. Nel corso dell'inchiesta la Commissione è stata informata dell'esistenza di un ulteriore produttore di ECCS dell'Unione, ossia Acciaierie d'Italia. Poiché i denunciati rappresentavano comunque l'[85-95] % della produzione e delle vendite dell'industria dell'Unione, si è ritenuto che la denuncia sia stata presentata dall'industria dell'Unione stessa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.2. Parti interessate

- (4) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre notificato l'apertura dell'inchiesta in maniera specifica al denunciante, ai produttori noti dell'Unione, ai produttori esportatori noti e alle autorità della RPC e del Brasile, agli importatori noti, ai fornitori e agli utilizzatori, agli operatori commerciali, nonché alle associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

1.3. Misure provvisorie

- (5) La Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione il 25 aprile 2022, quattro settimane prima dell'istituzione dei dazi provvisori («il periodo di comunicazione preventiva»), in conformità dell'articolo 19 bis del regolamento di base. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'accuratezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Come spiegato ai considerando da 29 a 34 del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che i requisiti per la registrazione di cui all'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base non erano soddisfatti. Pertanto le importazioni dai paesi interessati non sono state soggette a registrazione durante il periodo di comunicazione preventiva.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi (ECCS) originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile (GU C 387 del 24.9.2021, pag. 2).

